
VITTORIO FROSINI

INFORMATICA E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

SOMMARIO

1. L'informatica al servizio della giustizia. — 2. La nuova fisionomia della criminalità organizzata. — 3. L'informatica nella legislazione penale italiana. — 4. La dimensione europea della lotta alla criminalità. — 5. Iniziative delle forze dell'ordine nel settore dell'informatica.

1. L'INFORMATICA AL SERVIZIO DELLA GIUSTIZIA.

Nei giorni dal 4 al 6 giugno 1982, per iniziativa della Commissione per la riforma giudiziaria del Consiglio Superiore della Magistratura, venne tenuto a Castel Gandolfo, nei pressi di Roma, il primo incontro fra i magistrati impegnati nei processi contro mafiosi. La classe politica, la magistratura, le forze di polizia erano ancora attestate sul fronte del terrorismo, anche se la « notte della Repubblica » volgeva alla fine; ma già premeva la necessità di spostare il fronte per la lotta alla criminalità organizzata; e infatti il 13 dicembre 1982 fu promulgata la legge n. 646, che costituì il fortitizio giuridico della battaglia — il termine guerresco non è fuor di luogo. Quel convegno rappresentò una decisiva presa di coscienza, da parte dei magistrati ad esso partecipanti, di una triplice esigenza: prima, quella del coordinamento e collegamento fra le indagini messe in atto dalle procure della Repubblica; seconda, quella di trarre e di trasferire i risultati delle esperienze acquisite nella repressione del terrorismo politico alla prevenzione e repressione del terrorismo mafioso; terza, quella di predisporre e di usufruire del nuovo strumento di indagini consistente nell'impiego delle informazioni automatizzate. Si può ben dire che risale a quell'incontro l'inizio del ricorso all'informatica per la lotta alla criminalità organizzata: valga a documentarlo un brano del discorso di introduzione ai lavori del convegno, pronunciato dal presidente della Commissione

* Relazione tenuta il 13 novembre 1992 al convegno su « Criminalità organizzata fra repressione e prevenzione » pro-

mosso a Taormina dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'università di Messina e dal Centro di studi giuridici « Cesare Becca-

ne sopra ricordata, che era anche il responsabile della organizzazione dei lavori:

« Si tratta della necessità della creazione di una banca di dati specificamente programmata per la sorveglianza dell'attività criminosa, quella della delinquenza organizzata, come la mafia e la camorra. Si tratta cioè non solo di disporre di uno strumento tecnologicamente aggiornato e indubbiamente efficace, come dimostra l'esperienza analoga condotta nella lotta contro il terrorismo e contro gli spacciatori di droga, ma si tratta anche di dare un segnale di prontezza e di decisione intellettuale per fronteggiare le nuove forme di proliferazione e le manifestazioni di tracotante sicurezza della criminalità. Dico questo con l'inquietante scrupolo interiore di servirmi del calcolatore elettronico proprio in una dimensione di asalto alla tutela della riservatezza, che in varie occasioni da non pochi anni ho illustrato e difeso, ma è per proteggere la più alta libertà, che noi dobbiamo procedere in questa direzione ».

Il primo passo in questo senso fu compiuto con la legge del 23 dicembre 1982, n. 396, che conteneva integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e che prescriveva « l'immediata immissione negli archivi magnetici del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno delle comunicazioni dei Procuratori della Repubblica e delle proposte che essi stessi hanno presentato per l'applicazione delle norme di prevenzione ».

L'uditorio di quel convegno si mostrò assai sensibile e prontamente ricettivo della proposizione avanzata dal primo oratore. Fra i molti e significativi contributi ed interventi nella discussione, i testi dei quali sono riportati nel volume degli Atti, pubblicato nel 1983 dal Consiglio Superiore della Magistratura col titolo *Riflessioni ed esperienze sul fenomeno mafioso*, vanno ricordati, per il loro valore emblematico di testimonianza (cui corrisponde il termine greco di « martirio ») che essi hanno assunto, almeno quelli di Gian Giacomo Ciaccio Montalto, e quello di Giovanni Falcone, che presentò (insieme a G. Turone) una relazione sulle *Tecniche di indagine in materia di mafia*: entrambi i due magistrati poi caduti vittime di agguati mafiosi nella loro e nostra terra di Sicilia.

Va ancora ricordato, che lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura organizzò un successivo incontro di studio su *Il diritto dell'informatica: problemi e prospettive* a Siracusa nei giorni dal 6 al 10 dicembre dello stesso anno 1982; esso fu il primo convegno dedicato a quel tema in forma specifica, ed in esso venne trattato fra l'altro il tema del *Diritto penale internazionale e la criminalità informatica* nella relazione tenuta dal prof. Cherif Bassiouni, che toccava un aspetto attinente al problema del controllo informatico della criminalità organizzata, quello dello scambio transfrontaliero di informazioni fra le pubbliche autorità. Ed infine, nel luglio 1985, ancora il Consiglio Superiore della Magistratura dedicò un convegno all'esame di *Due anni di applicazione della Legge*

13 settembre 1982, n. 646. Ormai ben dieci anni ci separano da quel 1982 in cui si verificò il punto di svolta, che abbiamo indicato; ed è tempo di fare un primo e provvisorio bilancio dell'apporto dato dalla tecnologia informatica alla nuova configurazione giuridica della lotta alla criminalità organizzata.

2. LA NUOVA FISIONOMIA DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

Per approntare tale bilancio consuntivo, occorre premettere una precisazione d'ordine metodologico ed è opportuno altresì tracciare le due linee di riferimento del nostro discorso.

La precisazione è la seguente: il rapporto fra l'informatica e la lotta alla criminalità organizzata va esaminato in questa sede, in conformità alla competenza di cui scrive, come problema d'ordine giuridico, e precisamente di diritto dell'informatica, e non come analisi del funzionamento dello strumento tecnologico, che pertiene ad altra competenza.

Le due linee referenziali, che segnano il distacco decennale della situazione presente rispetto a quella che è stata rievocata, sono le seguenti. La prima: il rapporto, che abbiamo preso in esame, non è più collocato nel quadro socio-giuridico nazionale, poiché la criminalità organizzata si è ramificata in una dimensione transnazionale, e la lotta che contro di essa si conduce ha assunto un carattere comunitario europeo. La seconda: nel corso di questo trascorso decennio, la criminalità organizzata si è dotata di una struttura di supporto con impiego di computers e di reti di trasmissione telematica; la vecchia definizione, che di essa diedero Sonnino e Franchetti nella loro indagine su *La Sicilia nel 1876*, e che suonava « industria del delitto e della violenza », va aggiornata, perché la mafia si è, per così dire, anch'essa « terzariizzata », è divenuta per integrazione una società di servizi finanziari, è entrata nella logica economica della società dell'informazione, e svolge la sua attività illecita anche sul nuovo terreno del trasferimento elettronico dei fondi e del cambio di valuta.

Si è perciò aperta al nostro tema di trattazione una prospettiva con un intreccio complesso di linee che la rendono diversa da quella, che era apparsa nel 1982 agli investigatori. A conferma della incidenza, che la tecnologia informatica ha operato nel settore dell'organizzazione delle forze di polizia per metterle in condizione di contrastare le nuove forze della criminalità organizzata, va rilevato che fin dal 1985 è stata istituita presso la Scuola superiore di coordinamento tra le forze di polizia una nuova cattedra, intitolata « Informatica e banche dati »; presso la quale cattedra vengono tenuti corsi, seminari, esercitazioni ed incontri di studio in informatica giuridica e in diritto dell'informatica, per promuovere il costante aggiornamento dei quadri dirigenti in questo campo.

3. L'INFORMATICA NELLA LEGISLAZIONE PENALE ITALIANA.

Seguiamo il percorso compiuto dal legislatore italiano con riferimento all'impiego dello strumentario informatico nella sua opera di prevenzione e repressione della criminalità mafiosa.

La legge 1 aprile 1981, n. 121, sul « Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza » disponeva che il dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell'interno espletasse il compito di « classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e la loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia » (art. 6, 1 co., lett. a). Questi dati dovevano risultare da documenti pubblici o da sentenze o da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ed era vietata la raccolta (vale a dire, la memorizzazione elettronica) dei dati così detti « sensibili » già enunciati nell'art. 6 della « Convenzione europea per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale », che era stata aperta alla firma degli Stati aderenti alla Comunità europea il 28 gennaio 1981: ossia i dati concernenti la razza, la fede religiosa, l'opinione politica, l'adesione a movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali.

Si noti che invece quei generi di dati venivano già raccolti ed elaborati elettronicamente in archivi privati, in mancanza di una legislazione in materia di disciplina delle banche dati: poiché la legge sopra citata faceva obbligo di notificazione al ministero della banche dati esistenti presso amministrazioni pubbliche o private, al 31 dicembre 1981 risultarono presentate 61.717 notifiche, comprensive di 105.739 banche dati personali: fra le quali, 74 con dati attinenti all'attività politica; 453 con dati di natura sindacale; 15 con dati di natura religiosa; e persino 29 con dati di appartenenza razziale.

A norma della stessa legge, potevano essere però acquisite informazioni relative ad operazioni e posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato della autorità giudiziaria, senza che potesse essere opposto il segreto bancario, e potevano essere acquisite le informazioni in possesso delle Polizie degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea e di quelli di confine (come nel caso della Svizzera e della Jugoslavia, che non facevano parte della Comunità europea) e degli altri Stati con cui fossero state stabilite apposite intese, ed alle quali potevano essere comunicati i dati raccolti in Italia « che non sono coperti da segreto istruttorio » (art. 7); un punto questo, che costituiva, più che un limite, un ostacolo alla circolazione proprio di quei dati dei quali era richiesta una conoscenza sollecita, come fu subito rileato nel convegno di Caste Gandolfo; ma alcuni magistrati avevano sopperito all'inconveniente facendo ricorso a intese di carattere personale.

Per la raccolta dei dati consentiti venne istituito, presso il ministero dell'interno, il Centro Elaborazione Dati, per provvedere « alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati » (art. 8). Venne disciplinato l'accesso ai dati conservati negli archivi del centro, limitandolo agli appartenenti alle forze di polizia e all'autorità giudiziaria « ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti del codice di procedura penale » (art. 9). Si tralascia in questa sede di compiere una analisi dettagliata delle disposizioni di legge concernenti la gestione e il controllo del Centro Elaborazione Dati; basterà qui rilevare, che esso costituì il nuovo apparato tecnologico che permise una più ampia indagine sulla organizzazione mafiosa, e consentì un collegamento con le altre forze di polizia europee stabilendo un circuito informativo.

Un successivo decreto presidenziale del 3 maggio 1982, n. 378, stabiliva il « Regolamento sulle procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni registrati negli archivi magnetici del Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della L. 1 aprile 1981, n. 121 ». Esso era composto di 23 articoli, in cui si diramavano i principi e le procedure della legge citata. La lotta contro la criminalità organizzata entrava in una nuova fase: con il decreto legge del 6 settembre 1982 venne istituito l'Alto Commissario e con la legge del 13 settembre 1982, n. 646, venne istituita la Commissione parlamentare per la lotta contro la mafia, venne configurata l'associazione di tipo mafioso e vennero prescritte le disposizioni per la repressione dei reati di stampo mafioso; il termine « mafia », prima un elemento di mitologia sociale e letteraria, entrava così nel lessico giuridico. La legge venne integrata e modificata con la L. 23 dicembre 1982, n. 936, la quale conteneva l'obbligo della certificazione circa la sussistenza o meno i misure a carico del richiedente o beneficiario di servizi o di opere pubbliche: norma generalizzata, per la quale viene di volta in volta richiesto il « certificato antimafia » anche al collaboratore occasionale della RAI-TV. In questa legge, comunque, è contenuta una norma che ha un preciso riferimento all'informatica: « I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della L. 1 aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri di telecomunicazioni » (art. 3). E' ovvio, che senza l'apparecchiatura informatica, senza la sterminata memoria degli elaboratori elettronici, senza la capacità di trasmissione telematica dei messaggi, la legge sulla certificazione non avrebbe avuto senso, anzi non sarebbe nemmeno venuta ad esistenza. Altre

leggi fecero seguito sullo stesso tema normativo: la L. 15 novembre 1988, n. 486, dettava disposizioni integrative di quelle contenute nella legge sopra citata, e in essa l'art. 1-quater si riferiva alla gestione del Centro elaborazione dati ed estendeva il diritto di accesso alle informazioni ed ai dati anche all'Alto Commissario ed al personale posto alle sue dipendenze; la L. 19 marzo 1990, n. 55, dettava altre norme in tema di certificazione per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e altre gravi forme di pericolosità sociale. Tralasciamo di ricordare le altre leggi in materia.

Si era delineata chiaramente intanto la nuova fisionomia della criminalità organizzata come società di servizi finanziari illeciti. Il decreto legge del 29 giugno 1990, poi convertito in legge del 4 agosto 1990, n. 227, imponeva la rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori; all'art. 1 si fa obbligo alle aziende ed agli istituti di credito di « mantenere evidenza, anche mediate rilevazione elettronica, dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ecc. »; il ricorso ai computers anche da parte delle società criminali è stato del resto riconosciuto e divulgato nelle trasmissioni televisive di romanzi ad immagine come la serie de *La piovra*. Ormai si infittiscono i richiami ai procedimenti informatici nelle leggi: il D.P.R. del 28 novembre 1990, n. 430, dispone che gli uffici dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni per le operazioni di accreditamento e trasferimento di denaro abbiano un « archivio, da istituirsi entro e non oltre il 31 dicembre 1991, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici » (art. 2, co 3); il D.L. 4 gennaio 1991, n. 2 emana i « provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio » e per la raccolta dei dati fiscali dispone l'impiego di un « archivio da istituirsi entro e non oltre il 30 giugno 1991, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche »; un successivo decreto legge recante lo stesso titolo, a distanza di due mesi, l'8 marzo 1991, n. 72, ripete le disposizioni del precedente e le accresce ed integra con altre dello stesso tenore, e dispone altresì l'istituzione dell'archivio elettronico « entro e non oltre il 31 dicembre 1991 » (art. 2, co. 3).

4. LA DIMENSIONE EUROPEA DELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ.

Come si è detto, la repressione della criminalità organizzata, connessa soprattutto al traffico di stupefacenti ed al riciclaggio del denaro di provenienza illecita, non è più un problema di carattere nazionale, giacché la stessa struttura di una multinazionale del crimine impone la costituzione di un fronte comune di difesa fra i Paesi esposti alla sua minaccia; e impone dunque anzitutto una circolazione delle informazioni, che hanno ormai assunto il ca-

rattere di informazioni automatizzate. Fra i precedenti importanti di questa azione di coordinamento sopranazionale va ricordato l'accordo stipulato il 12 dicembre 1968, sottoscritto dal Comitato per le regolamentazioni bancarie e le pratiche di vigilanza di Basilea, in cui sono rappresentate le Banche centrali e con esse gli organi di vigilanza bancaria di nove Paesi europei, più gli Stati Uniti e il Giappone. Nella Premessa dell'accordo venne indicato il pericolo di riciclaggio, senza esplicita menzione dei sistemi informatici. Va anche ricordato l'accordo del 27 gennaio 1977 fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa sulla repressione del terrorismo: operazione a cui venne dato un contributo decisivo con l'archivio elettronico della polizia federale tedesca che ha sede a Wiesbaden.

Per quanto riguarda il nostro tema specifico, esso ha ricevuto la sua consacrazione giuridica e ha predisposto la sua nervatura organizzativa nell'accordo di Schengen del 19 giugno 1985, sottoscritto dagli Stati della Repubblica Federale Tedesca, della Francia, dell'Olanda, del Belgio e del Lussemburgo, al quale aderirono successivamente l'Italia, la Spagna e il Portogallo. In esso venne programmato un sistema informativo automatizzato per lo scambio rapido di informazioni su persone e cose per la salvaguardia comune dell'ordine e della sicurezza pubblica e per il controllo sull'ingresso negli spazi comunitari dei cittadini degli Stati terzi. Nel 1988 venne istituito, sulla base dell'accordo, un gruppo di lavoro permanente, che ha predisposto la creazione di una struttura stellare articolata in un sistema centrale (C.SIS) con sede in Francia e sistemi nazionali (N.SIS) ad esso collegati.

Nella convenzione di applicazione dell'accordo il Titolo IV è dedicato ai particolari del cd. Sistema di Informazione Schengen, di cui determina la standardizzazione dei dati e delle procedure, le categorie dei dati inseribili nel sistema e degli elementi informativi personali (artt. 99 e 100). Questi dati sono: dati anagrafici, segni fisici, sesso, cittadinanza, eventuale possesso di armi, eventuale inclinazione alla violenza, il motivo della segnalazione e le linee di condotta da seguire. Tuttavia, l'art. 94, n. 4, consente alle singole parti contraenti di aggiungere a posteriori, alla segnalazione dell'archivio della Sezione nazionale, l'indicazione di non fare eseguire nel suo territorio nazionale la richiesta, motivandola con la non compatibilità con la propria legislazione, con i suoi obblighi internazionali o con gli interessi nazionali fondamentali.

Nel sistema Schengen vengono trasmessi e memorizzati, oltre ai dati personali relativi a persone ricercate per mandato di arresto, o destinatarie di una notificazione di sentenza penale, o poste sotto protezione, o chiamate a testimoniare, o segnalate per motivi di sicurezza, o sottoposte ad attività di sorveglianza discreta o di controllo specifico, anche i veicoli a motore, i rimorchi e roulotte, le armi da fuoco, i documenti e banconote ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale perché rubati, sottratti o smarriti. In ottemperanza alla Raccomandazione

(R587) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sull'uso dei dati personali nel settore delle forze di polizia, sono stabilite (dall'art. 102 all'art. 118) le misure di garanzia richieste per la protezione dei dati personali. Questi possono essere utilizzati esclusivamente per i fini enunciati nella Convenzione e comunque mai per scopi amministrativi; possono essere duplicati soltanto per motivi tecnici e non possono essere trasferiti in altri archivi di dati nazionali. Sono altresì previsti controlli a campione sulla ammissibilità delle interrogazioni (una su dieci); la relativa registrazione può essere utilizzata solo per questo scopo e va cancellata dopo sei mesi. Solo chi ha effettuato la segnalazione è autorizzato a modificare, completare, rettificare o cancellare quei dati, che gli venissero segnalati come viziati da errori di diritto o di fatto. Viene anche riconosciuto al cittadino — nei limiti delle disposizioni vigenti nel suo Stato di appartenenza — il diritto di accesso, controllo e rettifica dei dati che lo riguardano. Vengono altresì regolamentate le misure di sicurezza richieste per la tutela della riservatezza di dati, sia nella fase di trasmissione che in quella di archiviazione. Infine, è stata istituita una struttura di comando e di controllo denominata SIRENE (Supplementary Information Request at the Nation Entry) per valutare le richieste dei Paesi aderenti e per assistere gli operatori di polizia nell'assolvimento dei loro compiti. L'accordo di Schengen deve essere ratificato entro il 31 dicembre 1992, per divenire operante con l'accordo di Maastricht istitutivo il 7 febbraio 1992 dell'Unione Europea, che nel Titolo VI comprende le disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.

5. INIZIATIVE DELLE FORZE DELL'ORDINE NEL SETTORE DELL'INFORMATICA.

Abbiamo premesso alla nostra ricognizione dei metodi e degli strumenti informatici nella lotta alla criminalità organizzata, che l'interesse si sarebbe concentrato, in conformità alla nostra competenza ed esigenza di giuristi, sul complesso normativo di previsione dell'impiego dei nuovi mezzi tecnologici al servizio della giustizia e dell'ordine pubblico. Tuttavia, qualche cenno va consentito di fare riguardo anche agli aspetti organizzativi.

L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ha predisposto un piano computerizzato per l'analisi di tutte le perizie sulle partite di droga in possesso dei tribunali italiani, statunitensi, e di altri Paesi disposti a collaborare: l'elaborazione di quei dati incrociati consente di stabilire e di aggiornare una mappa dei luoghi di produzione delle sostanze stupefacenti, della confezione di droghe, dei flussi di traffico; giacché questa è la materia prima dell'industria del crimine mafioso.

La Polizia di Stato ha in fase di organizzazione una Banca dati balistici per l'identificazione della attribuzione e provenienza di armi nei reati commessi con il loro impiego. Un'altra importante applicazione della metodologia informatica nella lotta alla criminalità organizzata è la banca dati delle impronte digitali, che consente addirittura di risalire da un semplice frammento di impronta a quella intera, e da questa alla persona ricercata. L'archivio della nostra Polizia di Stato raccoglie già oltre un milione di impronte classificate col metodo meccanografico del cartellino; il suo trasferimento su archivi magnetici — come quelli esistenti in altri Paesi — richiede molto tempo ed una spesa ingente, peraltro necessaria.

L'Arma dei Carabinieri ha un vasto piano di informatizzazione e di collegamento telematico di tutti i suoi reparti operativi, oltre a disporre di una propria banca dati personali.

La Guardia di Finanza dispone di una propria banca dati tributari e ha istituito appositi reparti predisposti per la individuazione di flussi finanziari e di patrimoni e delle attività economiche gestite, possedute o controllate dalla criminalità organizzata di stampo mafioso. Essa ha altresì realizzato un programma informatizzato di controllo delle istituzioni finanziarie non bancarie, per individuare quei canali preferenziali attraverso i quali i profitti illeciti vengono distolti dai luoghi originari di reato, travestiti di formale legalità, impiegati in attività illecite od anche lecite. Su questo terreno, l'opera di repressione deve contrastare l'iniziativa delittuosa con gli stessi strumenti che essa impiega per procedere ai trasferimenti elettronici dei fondi, alle rimesse all'estero per conversioni di valuta con procedimento automatizzato, allo scambio di informazioni privilegiate e riservate per l'acquisto di titoli trasmesse per via telematica; il che comporta il ricorso ad intercettazione e l'uso dei mezzi di ricerca della prova con strumenti telematici, che sono rimasti ignoti al nuovo codice di procedura penale (art. 266).

La criminalità organizzata ha dunque assunto una nuova fisionomia transnazionale e informatizzata; giacché la civiltà tecnologica è apportatrice di benefici ma anche di malefici, essendo capace di potenziare le forze del bene quelle del male. Tocca alla coscienza giuridica il compito di rimanere sempre vigile e di rendersi partecipe delle istanze del proprio tempo senza angustie e senza ritardi.